

Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss. cod. civ. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie.

Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini di seguito meglio illustrati.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione

I principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, per le quali si propone la concessione dell'autorizzazione, sono i seguenti:

- sostegno alla liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;
- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali;
- procedere eventualmente a scambi azionari nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale attualmente versato della Società ammonta ad Euro 11.000.000,00 (euro undicimilioni)/00 ed è suddiviso in n. 22.000.000 azioni ordinarie.

Tenuto conto di quanto sopra, si propone quindi di conferire mandato all'Organo Amministrativo ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dall'Organo stesso, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. L'autorizzazione comporta altresì la facoltà dell'Amministratore Unico di disporre delle azioni in portafoglio. In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili. Per la durata dell'autorizzazione l'Amministratore propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per il periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta.

L'Amministratore potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie

eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire all'Amministratore di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare

Il prezzo di acquisto delle azioni saranno effettuati a un corrispettivo pari al valore nominale.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dall'Amministratore, avuto riguardo al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, si propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo le modalità, da individuarsi di volta in volta a discrezione dell'Amministratore.

A titolo esemplificativo si comunica che con cadenza mensile si provvederà ad acquistare le azioni sulla base delle richieste ricevute, ed in ordine cronologico si effettueranno le negoziazioni.

Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Eventuale annullamento delle azioni proprie acquistate

Si segnala che l'operazione di acquisto potrebbe essere anche strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, su decisione dell'organo amministrativo.

Per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile proporVi di procedere alla concessione dell'autorizzazione in materia.

L'Amministratore, pertanto, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ENERGIAINRETE S.p.A.: preso atto della proposta degli Amministratori;– avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ.;– visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 ed il provvisorio al 31 dicembre 2024;– constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie,– per i fini e con le modalità sopra illustrate;

DELIBERA

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, fino al 10% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che:

- a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;
 - b. l'acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa;
 - c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
 - d. il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere pari al valore nominale di ogni azione €. 0,50 (euro zero/cinquantesimo);
 - e. l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
- quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;
- 2) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
 - 3) di conferire all'Amministratore in carica, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.”.